

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 27-5796

Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le modalita' di redazione del Piano e della relazione della performance di cui all'art. 36 sexies della legge regionale 28 luglio 2008, n.23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

A relazione dell'Assessore Vignale:

La legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 stabilisce la disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e fissa le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale.

La stessa legge regionale individua le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale distinguendo le materie di regolamentazione diretta da parte della legge dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.

Rilevato che la legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, di recepimento dei principi del decreto legislativo n.150 del 2009 (c.d. "Brunetta"), ha previsto, con l'introduzione dell'art.36 sexies della l.r. 23/2008 il Piano e la relazione della performance, le cui modalità di redazione sono demandate dallo stesso articolo a provvedimento organizzativo;

ritenuto di approvare provvedimento organizzativo, che regola le modalità di redazione del piano e della relazione della performance per la Giunta regionale, allegato al presente atto deliberativo;

considerato che per il primo anno di applicazione, da considerarsi sperimentale, le tempistiche previste, subiranno necessariamente alcune variazioni;

verificato che il detto provvedimento non rientra tra quelli per i quali l'art. 5 comma 3 prevede l'intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r.28/2008, la competente Commissione consiliare;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

– di approvare il provvedimento organizzativo, che regola le modalità di redazione del piano e della relazione della performance, di cui all'art. 36 sexies della legge regionale 28 luglio 2008, n.23, nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante;

– di dare atto che per il primo anno di applicazione, da considerarsi sperimentale le tempistiche subiranno necessariamente alcune variazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CAPO I

PIANO DELLA PERFORMANCE

Art. 1 Definizione

1. Il Piano della Performance, di cui all'art. 36 sexies della legge regionale 23/2008, è un documento programmatico formulato su base annuale con proiezione triennale.
2. Il Piano, adottato dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, è coerente rispetto ai contenuti e al ciclo della programmazione finanziaria e garantisce la trasparenza del processo di misurazione e valutazione della performance.
3. La proposta del Piano della performance è predisposta congiuntamente dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e dalla Direzione con competenze in materia di programmazione, con il supporto delle Direzioni competenti in materia di Bilancio e di Risorse Umane e Controllo di Gestione; la collaborazione tra dette strutture è attuata attraverso un gruppo di lavoro formalizzato, istituito ai sensi dell'art.4 dei provvedimenti organizzativi approvati ai sensi dell'art.5 della l.r.23/2008.
4. Il piano è tenuto costantemente aggiornato.

Art. 2 Caratteristiche

1. Il Piano della Performance è volto a migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative interne, al fine di meglio individuare e soddisfare i bisogni della collettività in relazione alla missione istituzionale dell'ente anche utilizzando sistemi di misurazione e valutazione delle attività, dei risultati, del grado di efficacia delle azioni svolte.
2. Il Piano della Performance garantisce l'attendibilità del processo di misurazione della performance, la trasparenza ed evidenzia il legame tra il ciclo valutativo basato sull'anno finanziario e la programmazione strategica a medio periodo.
3. Il Piano della Performance deve essere redatto con un linguaggio chiaro, in modo da risultare di facile lettura, deve essere, inoltre, posta particolare attenzione alla strutturazione delle informazioni ed al livello di sintesi .

Art. 3 Contenuti

1. Nel piano della Performance è data rappresentazione della performance di tutte le Direzioni regionali. attraverso l'illustrazione degli obiettivi annuali delle Direzioni regionali, con l'indicazione degli indicatori per la misurazione e la valutazione.
2. Il Piano della Performance recepisce gli obiettivi assegnati ai Dirigenti responsabili delle Direzioni e agli altri Dirigenti dell'ente definiti, sulla base delle priorità politiche individuate, in armonia con i sistemi di valutazione adottati.
3. Il Piano della Performance dà una visione organica ed integrata delle strategie politiche che guidano l'attività amministrativa regionale. Attraverso il superamento delle visioni settoriali e l'ampio respiro reso dall'orizzonte pluriennale si intende migliorare la programmazione degli obiettivi operativi da assegnare alle Strutture regionali per il breve e medio periodo .

Art. 4

Struttura

1. Il Piano è redatto in parti distinte volte a dettagliare i contenuti descritti all'art.3 con la seguente suddivisione:

- a) definizione dell'identità dell'organizzazione
- b) evidenziazione delle priorità politiche per aree di contenuto
- c) analisi del contesto interno
- d) analisi del contesto esterno
- e) illustrazione del processo di individuazione degli obiettivi e dei relativi requisiti metodologici, nonché delle metodologie di misurazione e valutazione
- f) descrizione del piano degli obiettivi delle Direzioni regionali.

2. Sono allegati al Piano i sistemi di misurazione e valutazione in vigore e gli elementi essenziali delle schede descrittive degli obiettivi assegnati ai Dirigenti in base ai Sistemi di Valutazione in vigore presso l'ente.

Art. 5

Processo di definizione

1. Le attività di predisposizione del Piano si avviano nel mese di luglio dell'anno precedente e sono scandite nelle seguenti fasi:

- a) analisi dei dati e predisposizione da parte del gruppo di lavoro delle parti a), c), d) ed e) di cui al comma 1 dell'art.4;
- b) sulla base degli elementi di cui alla lett.a) individuazione da parte della Giunta regionale delle priorità politiche, contestualmente alla predisposizione della proposta di bilancio, entro il 30 settembre;
- c) la predisposizione, secondo le modalità previste dal sistema di valutazione in vigore, delle proposte per gli obiettivi da assegnare, sulla base delle priorità politiche individuate, alle Direzioni e ai Direttori entro il 30 ottobre;
- d) l'assegnazione formale da parte della Giunta degli obiettivi alle Direzioni e ai Direttori entro il 30 novembre secondo le modalità previste dal sistema di valutazione in vigore;
- e) l'assegnazione degli obiettivi da parte dei Direttori ai Settori e al personale Dirigente entro il 20 dicembre secondo le modalità previste dal sistema di valutazione in vigore;
- f) la verifica della coerenza di quanto predisposto nei punti da dalla lettera a) alla lettera e) con il bilancio approvato e predisposizione della proposta di Piano nella forma definitiva;
- g) adozione del Piano della Performance da parte della Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art.6

Valutazione intermedia

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organismo indipendente di valutazione effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance organizzativa delle Direzioni ed degli obiettivi assegnati ai Direttori, i quali a loro volta effettuano la verifica intermedia degli obiettivi assegnati ai Settori e ai Dirigenti.

2. A seguito del monitoraggio potranno essere apportati, ove necessario e con le modalità previste dai sistemi di valutazione in vigore, interventi correttivi

Art. 7
Trasparenza

1. Il Piano della performance è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza entro 30 giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale.

CAPO II

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Art. 8
Definizione

1. La Relazione sulla performance, di cui all'art. 36 sexies della legge regionale 23/2008, è un documento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Art. 9
Struttura

1 La relazione si compone:

a) delle relazioni distinte per ogni Direzione volte a dettagliare il risultato complessivo raggiunto e la motivazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di definizione degli obiettivi assegnati alle Direzioni e ai Direttori, con preciso riferimento agli indicatori e alle quantificazioni;

b) della relazione di validazione dell'OIV con l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate nella formulazione e gestione del piano e le conseguenti raccomandazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della gestione del piano stesso

2. Alla Relazione possono essere allegati documenti e materiali utili ad una migliore comprensione dei contenuti illustrati.

3. Nella predisposizione dei diversi elementi della relazione deve essere usato un ligaggio chiaro in modo da facilitarne la lettura e la comprensione.

Art. 10
Processo di definizione

Le attività di predisposizione della Relazione sulla Performance si avviano in concomitanza con la chiusura dell'esercizio annuale e sono scandite nelle seguenti fasi:

a) predisposizione, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, da parte dei Direttori regionali di una relazione finale che evidenzia, a consuntivo, per ogni obiettivo loro assegnato o assegnato alla Direzione da loro diretta; la relazione dovrà rispettare la forma richiesta dal sistema di valutazione in vigore.

b) validazione, entro il 31 marzo successivo, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione delle relazioni predisposte per le singole Direzioni: in questa fase l'OIV potrà provvedere a verifiche ed approfondimenti e a colloqui diretti con i Direttori regionali ai quali potrà richiedere di

integrare la relazione qualora riscontri delle carenze; a chiusura di questa fase l'OIV redige la relazione di validazione

2. Le relazioni delle Direzioni nella forma definitiva validata dall'OIV, accompagnate dalla relazione di validazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale entro il 15 aprile successivo.

Art. 11 Trasparenza

1. La relazione sulla performance viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza entro il 30 giugno di ogni anno.